

le ancora da ammortizzare a totale estinzione del mutuo, che, in considerazione della poca entità del residuo debito da rimborsare, la domanda suddetta può essere accolta in deroga a quanto disposto colla precedente delibera n. 106 del 13 Dicembre 1941 circa il non accoglimento in linea di massima, delle richieste per l'anticipata estinzione di mutui concessi al tasso del 6% o ad un tasso superiore - subordinando peraltro il rimborso in oggetto al pagamento, a favore dell'Istituto, di un premio in misura pari ad una semestralità di interessi da calcolarsi sul residuo capitale alla data della estinzione.

Delibera

di autorizzare il Vice Direttore Generale Sr. Uff. Ing. Leone Ambrosi, con esplicita facoltà di firmare e stipulare da solo:

1°) a riscuotere dai signori Paolo e Guido Bernardelli e signora Klara Leitner per estinzione del mutuo, in dipendenza dei contratti 3/7/1937 a rogito Notaro Pomar e 3/1/1942 a rogito Notaro Capovini, la somma rappresentante il residuo debito, come pure un semestre di interessi calcolati sulla medesima, al tasso contrattuale, alla data del suo versamento, rilasciando per il tutto ampia e finale quietanza a saldo;

2°) a consentire che il Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma provveda, senza alcuna sua responsabilità: a) alla cancellazione totale della ipoteca iscritta il 4 luglio 1937, reg. gen. d'ord. vol. 1317 n. 16905, reg. form. vol. 2413 n. 1987, a carico del rag. Paolo Santicri ed a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, annotata il 26 marzo 1942, reg. gen. n. 2936, reg. annotaz. n. 2695;